



EuroDejalex

- Newsletter comunitaria -



EUROPA site



European Commission



Council of the EU



European Parliament



Court of Justice

Novembre
2011

- **OSSERVATORIO**
PAG. 2
- **FINESTRA**
FISCALITÀ
PAG. 5
- **FINESTRA**
IP
PAG. 6
- **FINESTRA**
OCCUPAZIONE
PAG. 7
- **CASELAW**
PAG. 8
- **GAZZETTA E**
CALENDARIO
PAG. 10

La Commissione europea adotta il programma di lavoro 2012 per il rinnovamento europeo

In data 15 novembre 2011, la Commissione europea ha adottato il programma di lavoro per il prossimo anno, intitolato "Realizzare il rinnovamento europeo", in cui definisce le modalità che intende seguire per introdurre ulteriori misure per il 2012, basandosi sull'ambiziosa serie di proposte, già presentate, volte a rispondere alla crisi economica. Il programma sottolinea che il prossimo anno sarà necessario adoperarsi per portare avanti le iniziative, già adottate o in preparazione nelle prossime settimane, che prevedono misure sull'economia e il mercato unico, nonché l'ampia gamma di proposte in corso di formulazione sui programmi di spesa per realizzare la riforma e il rinnovamento. Allo scopo di rafforzare lo slancio verso una crescita generale capace, *inter alia*, di creare nuovi posti di lavoro, le nuove iniziative si baseranno su questo programma. In breve, le priorità per i prossimi 12 mesi sono: costruire un'Europa improntata alla stabilità ed alla responsabilità, costruire un'Unione all'insegna della crescita e della solidarietà e permettere all'UE di esprimersi in modo incisivo a livello mondiale. In questi ultimi anni si è assistito ad una trasformazione radicale del contesto economico dell'UE. Europa 2020, la strategia economica dell'Unione, riconosce l'interdipendenza degli Stati membri e illustra il modo in cui l'UE e i livelli nazionali possono lavorare insieme per raggiungere i traguardi fissati e far sì che l'economia torni ad essere una fonte di crescita e di occupazione gettando, al tempo stesso, le basi per un futuro sostenibile. Il sistema finanziario poggia ora su solide basi, grazie ad una riforma globale della regolamentazione e della vigilanza finanziaria. Con l'adozione di una legislazione volta a migliorare la *governance* economica, l'UE ha ampliato e rafforzato i suoi meccanismi di sorveglianza delle politiche nazionali. Alcuni Stati membri sono stati assoggettati a una maggiore vigilanza nell'ambito di un programma di aggiustamento economico. Ora l'UE deve agire con urgenza e determinazione per attuare le riforme e dimostrare che tutte le istituzioni lavorano di concerto per accelerare le tappe fondamentali. A questo proposito, il programma di lavoro della Commissione per il 2012 sottolinea l'importanza di poter contare su un settore finanziario efficiente per la creazione di crescita e occupazione. Da quando è scoppiata la crisi, la Commissione ha intrapreso una revisione globale e approfondita della regolamentazione e della vigilanza finanziaria; la maggior parte delle iniziative è già stata adottata o si trova attualmente all'esame e, nei primi mesi del 2012, verranno proposti i rimanenti atti legislativi, che si concentreranno sulla tutela degli investitori. Nel 2012 la Commissione continuerà a presentare misure per garantire la sostenibilità e la stabilità delle finanze pubbliche e si adopererà per instaurare un regime moderno in materia di IVA, che permetta di lottare contro la frode e di alleggerire gli oneri burocratici per le PMI e le altre imprese che operano in un contesto transfrontaliero. Per contrastare l'evasione fiscale, sarà proposta una strategia potenziata in grado di aiutare gli Stati membri a gestire il problema dei "paradisi fiscali" che rappresenterà il contributo dell'UE al contenimento delle perdite potenziali per le casse dello Stato. In considerazione del fatto che il mercato unico rimane il principale veicolo di crescita e di occupazione, la Commissione ha varato l'Atto per il mercato unico, un processo ambizioso inteso a imprimere nuovo slancio al mercato unico. Nel 2012 verrà intensificato l'impegno in termini di applicazione e attuazione all'interno del mercato unico delle dodici proposte contenute nell'Atto, attraverso iniziative volte a collegare i sistemi di ricerca nazionali e a creare uno Spazio europeo della ricerca strutturato, mobile ed efficiente basato su una maggiore concorrenza e collaborazione per catalizzare l'eccellenza scientifica e l'innovazione più avanzata. In particolare, si cercherà di aprire le nomine alle principali cariche accademiche alla concorrenza paneuropea. Il completamento del mercato interno dell'energia entro il 2014 sbloccherà un'altra leva fondamentale della crescita economica mentre le nuove proposte sulla liberalizzazione del trasporto ferroviario contribuiranno a modernizzare e a decarbonizzare il trasporto europeo mediante un incremento della concorrenza e offriranno ai passeggeri nuovi servizi, più innovativi e orientati al cliente. In materia di agenda digitale e servizi elettronici, il 2012 vedrà la nascita di iniziative relative alla gestione dei diritti collettivi di proprietà intellettuale, che comprenderà norme sulle licenze di diritti di autore per i servizi musicali *online* onde facilitare il rilascio di licenze multiterritoriali. Una ripresa sostenibile presuppone, poi, che la crescita e gli investimenti siano convogliati verso i settori più dinamici per il futuro. La strategia della Commissione nei confronti di un'economia efficiente nell'impiego di risorse e a basse emissioni di carbonio ha dimostrato come sia necessario orientare adeguatamente la crescita intelligente per trasformare la sfida di un'Europa sostenibile nel nostro vantaggio competitivo. Questa strategia, che rappresenta uno dei principali motori della nuova generazione di proposte riguardanti l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca, fornirà solide basi per settori di fondamentale importanza per l'ambiente e l'economia. La Commissione ha da ultimo ricordato come l'Unione abbia reagito con rapidità e determinazione ai mutamenti radicali intervenuti nei paesi vicini del Mediterraneo meridionale e ha sottolineato che si concentrerà sul rispetto degli impegni assunti nella comunicazione congiunta con l'Alto rappresentante sul nuovo approccio alla politica europea di vicinato. Questo contribuirà in misura determinante allo sviluppo pacifico e prospero del Mediterraneo meridionale e del vicinato orientale attraverso tutta una serie di politiche e programmi dell'UE volti a consolidare la stabilità economica, sociale e politica. Per ulteriori informazioni si veda il seguente *link*:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1344&format=HTML&aged=0&language=IT>



Osservatorio

- **INDUSTRIA**

Rilancio della crescita in Europa attraverso le piccole e medie imprese (09.11.2011)

In data 9 novembre 2011, la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione "Piccole imprese, grande mondo – un partenariato per aiutare le PMI a cogliere le opportunità globali". Con tale documento, l'Esecutivo europeo ha messo in evidenza che le piccole e medie imprese (PMI) dovrebbero approfittare dei mercati emergenti come Cina, India, Russia o America Latina; per questo, si vuole aumentare la possibilità per le PMI di concorrere sui mercati globali. Ad oggi, infatti, solo il 13 % delle PMI opera su mercati internazionali con *partner* stranieri. La Commissione sta quindi lavorando per rendere più facile l'accesso ai mercati globali alle PMI, le quali beneficeranno anche di una migliore informazione e sostegno nella ricerca dei *partner* locali. La decisione di intraprendere tale strategia muove dalla considerazione che le PMI rappresentano i due terzi dei posti di lavoro nel settore privato, circa l'80% dei nuovi posti di lavoro negli ultimi cinque anni. Esse, tuttavia, per aumentare le proprie opportunità di crescita, necessitano dell'avvio di un processo di internazionalizzazione. Le principali linee di azione strategica presentate dalla Commissione consistono: in un rafforzamento dei servizi di supporto nei mercati prioritari, in un miglioramento della *governance* della Rete Impresa Europa al fine di favorire la collaborazione con le organizzazioni di appoggio e in un miglioramento della coerenza dei regimi di sostegno a livello comunitario. È inoltre prevista la creazione di un unico portale informativo per le PMI, una promozione dei *cluster* e delle reti per l'internazionalizzazione nonché l'utilizzo delle attuali politiche UE per accelerare la crescita internazionale delle PMI. Una mappatura completa dell'offerta europea dei servizi getterà le basi per l'avvio di questo processo che vedrà coinvolte tutte le istituzioni dell'UE e gli *stakeholders* delle PMI. Per ulteriori informazioni si veda il seguente *link*:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1318&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=fr>

- **ANTITRUST**

Migliori pratiche di trattamento delle fusioni transfrontaliere (09.11.2011)

In data 9 novembre 2011, i vertici delle Autorità nazionali della concorrenza e la Commissione europea si sono accordati sulle migliori pratiche di trattamento delle fusioni transfrontaliere ("*Best Practices on Cooperation between EU National Competition Authorities in Merger Review*"). Queste pratiche mirano a promuovere un meccanismo di cooperazione e di scambio delle informazioni tra le Autorità nazionali della concorrenza (NCA) all'interno dell'Unione europea per quanto concerne le fusioni che non possono essere oggetto di un esame da parte della Commissione, ma necessitano di un'autorizzazione in più Stati membri (il cosiddetto meccanismo delle "notificazioni multiple"). Le *Best Practices*, che sono state adottate per ovviare alle difficoltà legate al meccanismo, appunto, delle notificazioni multiple, non prevedono ad ogni modo che vi sia cooperazione in ogni caso avente competenza giurisdizionale multipla. Saranno infatti le autorità nazionali della concorrenza a decidere, caso per caso, se questo meccanismo di cooperazione è in grado di migliorare il processo di esame. Per ulteriori informazioni si veda il seguente *link*:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1326&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr>

- **BILANCIO**

Buona salute per i conti UE (10.11.2011)

In data 10 novembre 2011, il Commissario per la Fiscalità e l'unione doganale, l'*audit* interno e la lotta antifrode, Algirdas Šemeta, ha annunciato che la relazione della Corte dei Conti ha rivelato una buona salute per i conti UE. È il quarto anno consecutivo che i conti annuali dell'UE ricevono un parere positivo dai revisori esterni. Nello specifico, è emerso che il 96% del totale dei pagamenti effettuati nel 2010 non contiene errori quantificabili. Inoltre, i risultati per le politiche gestite dalla Commissione continuano a migliorare, con un costante calo del tasso di errore in settori quali: ricerca, aiuti esterni, sviluppo e allargamento. Per quanto concerne l'efficacia dei sistemi di individuazione e correzione degli errori, la Corte dei Conti sostiene che, in linea generale, il 90% di tutti gli errori identificati nei campioni sono stati riscontrati al di fuori della Commissione, a livello dei beneficiari. La presenza di errori non significa ad ogni modo necessariamente che il denaro dell'UE sia stato perso, sprecato o oggetto di frode. Il tasso di errore implica che i fondi non dovevano essere pagati perché il progetto non riempiva tutte le condizioni per poter beneficiare di un sostegno finanziario da parte dell'UE, o perché si sono verificati degli errori in una procedura relativa al progetto. A seguito della pubblicazione della relazione annuale della Corte dei Conti, il Consiglio presenterà al Parlamento europeo una raccomandazione volta a chiarire se è opportuno o meno concedere il discarico del bilancio alla Commissione. Sulla base di tale raccomandazione, il Parlamento voterà a maggio 2012 la sua risoluzione sul discarico per il bilancio 2010. Per ulteriori informazioni si veda il seguente *link*:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1332&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=fr>



- **MERCATO INTERNO**

Una nuova legislazione per rendere più sicuro e trasparente l'uso degli additivi nell'UE (14.11.2011)

In data 14 novembre 2011, la Commissione europea ha adottato due nuovi regolamenti sugli additivi relativi ai prodotti alimentari. *John Dalli*, Commissario responsabile per la salute e i consumatori, nel presentare questi nuovi strumenti legislativi ha affermato che essi contribuiranno al rafforzamento della sicurezza alimentare dell'Unione europea. Tali regolamenti renderanno, infatti, più facile per i consumatori conoscere esattamente quali additivi sono consentiti negli alimenti. Nello specifico, il primo regolamento riguarda gli additivi negli alimenti ed entrerà in vigore nel giugno 2013. Esso conterrà un elenco degli additivi che sarà anche disponibile in una banca dati *online*; in tal modo, i consumatori e gli operatori del settore alimentare avranno modo di identificare facilmente quali additivi sono autorizzati in uno specifico prodotto alimentare. Il secondo regolamento concerne, invece, gli additivi negli ingredienti degli alimenti. I due nuovi regolamenti costituiscono un passo importante nell'attuazione del regolamento quadro 1333/2008 sugli additivi alimentari adottato nel dicembre 2008. Innanzitutto, la presenza di una banca dati *online* che elenca l'uso degli additivi ammessi è un progresso notevole rispetto ai vecchi elenchi che si trovavano nei diversi allegati di tre diverse direttive, a riprova del fatto che la trasparenza è uno degli aspetti fondamentali di questa nuova legislazione. I nuovi regolamenti prevedono inoltre condizioni chiare relativamente agli additivi che possono essere aggiunti agli alimenti, una categorizzazione degli alimenti, un programma per un riesame completo della sicurezza di tutti gli additivi autorizzati, infine, orientamenti e istruzioni chiare per coloro che richiedono l'autorizzazione a nuovi usi di additivi alimentari. Per ulteriori informazioni si veda il seguente *link*: <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1341&format=HTML&aged=0&language=IT&quiLanguage=fr>

- **MERCATO INTERNO**

Cooperazione a livello europeo per la lotta al gioco d'azzardo illegale e per proteggere i bambini (15.11.2011)

In data 15 novembre 2011, il Parlamento europeo ha approvato per alzata di mano una risoluzione non legislativa sul gioco d'azzardo *online* nel mercato interno. Tale documento, redatto dal deputato tedesco *Jünger* (ALDE), della Commissione parlamentare per il mercato interno, illustra la posizione del Parlamento sul Libro verde della Commissione del marzo 2011. Nello specifico, la risoluzione approvata propone agli Stati membri di introdurre un modello di licenza per garantire la sicurezza ai giocatori e il rispetto per chi offre il servizio dei criteri imposti nel paese dove opera, al fine di contrastare il mercato nero del gioco d'azzardo *online*. Gli eurodeputati invitano inoltre la Commissione ad esaminare la possibilità di proporre strumenti giuridicamente vincolanti che impongano alle banche, agli emittenti di carte di credito e agli altri gestori di sistemi di pagamento dell'UE di bloccare, sulla base di liste nere nazionali, le operazioni tra i loro clienti e i fornitori di gioco d'azzardo non titolari di licenza per il territorio di volta in volta in questione, senza interferire con le operazioni legittime. Con riferimento alla protezione dei bambini e degli adulti vulnerabili, gli eurodeputati chiedono alla Commissione di individuare principi comuni per gli operatori o una direttiva quadro. Ritengono, infine, che l'introduzione di un codice di condotta paneuropeo per il gioco d'azzardo *online* concordato tra autorità di regolamentazione e operatori costituirebbe un primo passo verso una regolazione più stringente. Per ulteriori informazioni si veda il seguente *link*: <http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20111115IPR31528/html/Gioco-d%27azzardo-online-combattere-il-mercato-nero-e-proteggere-i-bambini>

- **INDUSTRIA**

Migliore sicurezza dei prodotti in alcuni settori industriali (21.11.2011)

In data 21 novembre 2011, la Commissione europea ha presentato le modifiche che intende apportare a nove direttive UE in nove differenti settori industriali. Nel presentare tali modifiche, il vicepresidente della Commissione europea *Antonio Tajani*, Commissario responsabile per l'industria e l'imprenditorialità, ha dichiarato che la sicurezza dei prodotti riveste un ruolo fondamentale per la Commissione europea e che tanto i produttori quanto i distributori di prodotti trarranno vantaggio da una maggiore fiducia dei consumatori, frutto di una maggiore sorveglianza del mercato. I settori interessati dalle direttive sono quelli dei prodotti elettrici ed elettronici, degli ascensori, degli strumenti di misura, degli esplosivi, degli articoli pirotecnici e degli apparecchi destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. La Commissione europea propone di adeguare le direttive preesistenti in tali settori al fine di migliorare la sicurezza dei prodotti interessati. Le modifiche apportate riguarderanno in particolare le definizioni, gli obblighi degli operatori economici, i requisiti in materia di rintracciabilità, gli organismi e le procedure di valutazione della conformità e la marcatura CE, e garantiranno ai funzionari doganali e a quelli preposti alla sorveglianza del mercato strumenti più efficaci per effettuare migliori controlli sulla sicurezza dei prodotti. In termini di obblighi per fabbricanti, importatori e distributori, le nuove disposizioni prevedono ad esempio che tutti i prodotti dei nove settori in oggetto rechino una marcatura CE di conformità, consistente nella dichiarazione da parte del fabbricante del soddisfacimento di tutti i requisiti essenziali delle direttive applicabili. L'obiettivo principale di tale intervento legislativo è di salvaguardare la sicurezza dei cittadini e ridurre il numero di prodotti che non soddisfano la normativa UE sul mercato. Un altro obiettivo è il miglioramento della qualità del lavoro affidato agli organismi preposti ad effettuare controlli e a rilasciare certificazioni sui prodotti. Per ulteriori informazioni si veda il seguente *link*: <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1385&format=HTML&aged=0&language=IT&quiLanguage=fr>



Osservatorio trasporti

• TRASPORTO FERROVIARIO

Il Parlamento europeo adotta una riforma della legislazione comunitaria sulla liberalizzazione dei settori ferroviari (16.11.2011)

In data 16 novembre 2011, il Parlamento europeo ha adottato, in prima lettura, una riforma della legislazione comunitaria del 2001 sulla liberalizzazione dei servizi ferroviari, il cui obiettivo è di incoraggiare l'ingresso di nuovi operatori ferroviari nel mercato e stimolare l'offerta di servizi di qualità. La relatrice *Debora Serracchiani* (S&D) ha affermato che per realizzare lo spazio unico europeo ferroviario è necessario rafforzare le regole sulla concorrenza leale, in particolare per gli itinerari transfrontalieri. La proposta di riforma sottolinea poi l'importanza dell'esistenza di un'autorità nazionale di controllo, la cui indipendenza ed imparzialità dovrebbero essere garantite da ogni Stato membro, al fine di eliminare le pratiche concorrenziali discriminatorie per quanto concerne ad esempio le tariffe e l'attribuzione dei binari. I deputati considerano inoltre che la trasparenza finanziaria e la separazione contabile tra perdite e profitti fra gestori della rete e operatori del trasporto che fanno parte della stessa *holding* sia necessaria per garantire lo sviluppo della rete ferroviaria e assicurare che i fondi pubblici non siano dirottati verso attività commerciali. Pertanto, il Parlamento chiede alla Commissione europea di presentare prima della fine del 2012 una proposta legislativa sulla separazione totale fra gestione delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, oltre che sull'apertura dei mercati nazionali del trasporto ferroviario passeggeri alla libera concorrenza. Il Consiglio adotterà formalmente entro l'inizio del 2012 la sua posizione comune che sarà esaminata dal Parlamento in seconda lettura, da concludersi in quattro mesi.

Per ulteriori informazioni si veda il seguente *link*:

<http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20111116IPR31605/html/Servizi-ferroviari-il-Parlamento-mette-il-mercato-unico-sui-giusti-binari>

• TRASPORTO AUTOMOBILISTICO

Norme concordate a livello internazionale per accelerare l'introduzione dei veicoli elettrici (17.11.2011)

In data 17 novembre 2011, l'Unione europea, gli Stati Uniti e il Giappone hanno siglato a Ginevra un accordo internazionale, sotto forma di decisione del Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, il cosiddetto WP 29, il cui obiettivo è di accelerare l'introduzione di veicoli elettrici. Le parti dell'accordo hanno concordato una stretta collaborazione sulla convergenza degli obblighi normativi relativi ai veicoli elettrici a livello mondiale. Questo porterà a una riduzione dei costi grazie ad economie di scala per le industrie automobilistiche che attualmente producono solo quantità relativamente esigue di veicoli elettrici in diverse parti del mondo. In considerazione, poi, del fatto che le norme per i sistemi di mobilità elettrica sono attualmente ad uno stadio di sviluppo iniziale, la cooperazione risultante da tale accordo offre un'opportunità unica di creare approcci comuni. Secondo quanto previsto dall'accordo, verranno istituiti due gruppi di lavoro informali sui veicoli elettrici, ai sensi dell'accordo 1998 che definisce un processo che permette ai Paesi di tutto il mondo di elaborare in modo congiunto regolamenti tecnici mondiali (RTM) per i veicoli e i loro componenti. I gruppi di lavoro sono aperti a tutti i paesi che sottoscrivono il relativo accordo delle Nazioni Unite, tra cui l'India e la Cina. Il primo gruppo si occuperà degli aspetti riguardanti la sicurezza dei veicoli elettrici e dei loro componenti, batteria compresa; il secondo si concentrerà sugli aspetti ambientali delle norme applicate a tali veicoli. L'obiettivo comune ai due gruppi è scambiarsi informazioni relative alle iniziative legislative attuali e future in questo campo, evitare differenze tra le disposizioni regolamentari e, laddove possibile, definire prescrizioni comuni sotto forma di un regolamento tecnico mondiale (RTM).

Per ulteriori informazioni si veda il seguente *link*:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1362&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en>

• TRASPORTO AEREO

Ritardi per alcuni obiettivi fondamentali della gestione del traffico aereo in Europa (25.11.2011)

In data 25 novembre 2011 sono state pubblicate le relazioni periodiche sul Cielo unico europeo, l'ambizioso insieme di proposte per creare entro il 2030 un sistema paneuropeo di gestione del traffico aereo. Esse rilevano un generale ritardo da parte della grande maggioranza degli Stati membri nel conseguire gli obiettivi per l'anno 2012. Le valutazioni pubblicate dalla Commissione evidenziano seri motivi di preoccupazione con riferimento a due elementi portanti del progetto del Cielo unico europeo: il sistema di prestazioni e i blocchi funzionali di spazio aereo. Per quanto riguarda il primo obiettivo, solo cinque Stati membri su 27 (Belgio, Danimarca, Lituania, Lussemburgo e Paesi Bassi) hanno ottenuto il "semaforo verde" e sono sulla buona strada per raggiungere ambedue gli obiettivi (per costo e capacità/ritardi) per il periodo 2012-2014. Per ciò che concerne i blocchi funzionali di spazio aereo, invece, tutti i blocchi, tranne quello danese/svedese, si trovano nella fascia gialla o rossa e costituiscono motivo di seria preoccupazione. La Commissione esorta pertanto gli Stati membri ad accelerare i rispettivi interventi; in assenza di misure a livello nazionale, si vedrebbe infatti costretta a riaprire il pacchetto legislativo del Cielo unico europeo per introdurre soluzioni più radicali. L'obiettivo dichiarato è quello di modernizzare lo spazio aereo europeo per creare un sistema di controllo paneuropeo del traffico aereo, ovvero, da un mosaico frammentato di 27 spazi aerei nazionali, un sistema paneuropeo coerente di gestione del traffico aereo che permetta di triplicare la capacità dello spazio aereo, di decuplicare la sicurezza, di ridurre del 10% l'impatto ambientale e di ridurre del 50% i costi di gestione del traffico aereo. Per ulteriori informazioni si veda il seguente *link*:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1452&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en>



Finestra europea sulla fiscalità

• Corte di Giustizia, 10 novembre 2011, C-444/10, *Finanzamt Lüdenscheid/Christel Schriever*

In data 10 novembre 2011 la Corte di Giustizia si è pronunciata, dietro rinvio pregiudiziale proposto dal *Bundesfinanzhof* (Germania), sull'interpretazione dell'art. 5, n. 8, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE. Il rinvio trae origine da un ricorso per cassazione proposto dal *Finanzamt Lüdenscheid* (Amministrazione finanziaria) contro la Sig.ra *Schriever*, in merito ad un avviso di rettifica con cui il *Finanzamt* ha qualificato la cessione dello *stock* di merci e dell'attrezzatura di un negozio di articoli sportivi, effettuata dalla Sig.ra *Schriever*, come operazione soggetta all'IVA. Sostanzialmente, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di Giustizia se l'art. 5, n. 8, della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che costituisce un trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni il trasferimento della proprietà dello *stock* di merci e dell'attrezzatura commerciale di un negozio al dettaglio, contestuale alla locazione, al cessionario, dei locali del negozio a tempo indeterminato, ma dalla quale entrambe le parti possano recedere con breve preavviso. La Corte di Giustizia ricorda innanzitutto che ai sensi del suddetto articolo gli Stati membri possono considerare che in occasione del trasferimento di un'universalità di beni non abbia avuto luogo alcuna cessione e che il beneficiario subentri al cedente. In questo caso, detto trasferimento non è soggetto all'IVA. Ricorda anche che affinché si configuri un trasferimento di azienda o di una parte autonoma di un'impresa occorre che il complesso degli elementi trasferiti sia sufficiente per consentire la prosecuzione di un'attività economica autonoma. Orbene, la cessione dello *stock* di merci e dell'attrezzatura del negozio è, a giudizio della Corte, sufficiente a consentire la continuità di un'attività economica autonoma. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, n. 8, della sesta direttiva, occorre poi che il cessionario intenda gestire l'azienda e non semplicemente liquidare immediatamente l'attività interessata nonché vendere lo *stock*. In proposito, emerge dagli atti di causa che il trasferimento di cui sopra ha consentito all'acquirente di continuare l'attività economica esercitata precedentemente dall'alienante. Il giudice comunitario osserva inoltre che la possibilità di recedere da un contratto di locazione a tempo indeterminato con un preavviso a breve termine di per sé non può essere considerata determinante per concludere che il cessionario avesse intenzione di liquidare immediatamente l'azienda o la parte di azienda trasferita. Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Giustizia ha risposto al quesito posto statuendo che: «... L'art. 5, n. 8, della ... direttiva ... 77/388/CEE ... deve essere interpretato nel senso che costituisce trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni, ai sensi della suddetta disposizione, il trasferimento della proprietà dello stock di merci e dell'attrezzatura commerciale di un negozio al dettaglio, contestuale alla locazione al cessionario, a tempo indeterminato, dei locali del negozio stesso, locazione dalla quale entrambe le parti possano peraltro recedere con breve preavviso, a condizione che i beni trasferiti siano sufficienti affinché il medesimo cessionario possa proseguire durevolmente un'attività economica autonoma ...». Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0444:IT:HTML>

• Corte di Giustizia, 10 novembre 2011, C-126/10, *Foggia–Sociedade Gestorade Participações Sociais SA/ Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais*

Il 10 novembre scorso la Corte di Giustizia si è pronunciata, dietro rinvio pregiudiziale proposto dal *Supremo Tribunal Administrativo* (Portogallo), sull'interpretazione dell'art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati Membri diversi. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia sorta tra la *Foggia–Sociedade Gestora de Participações Sociais SA* ed il *Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais* in merito al rifiuto di quest'ultimo di autorizzare la società ad effettuare un trasferimento di perdite fiscali in seguito ad un'operazione di fusione di imprese facenti parte dello stesso gruppo. Nello specifico, in data 29 settembre 2003, con un'operazione di fusione, la *Foggia–SGPS*, società di diritto portoghese attiva nel settore della gestione di partecipazioni sociali, ha incorporato altre tre società di gestione di partecipazioni sociali appartenenti allo stesso gruppo. Con domanda pervenuta al *Secretário de Estado* il 28 novembre 2003, la *Foggia–SGPS* chiedeva, conformemente all'art. 69, n. 1, del CIRC (Codice delle imposte sulle società), l'autorizzazione a dedurre dai suoi eventuali utili imponibili le perdite fiscali constatate, ma non ancora ammortizzate, dalle società incorporate negli esercizi dal 1997 al 2002 incluso. Il *Secretário de Estado* accoglieva tale domanda con riferimento a due delle tre società, ma negava il trasferimento delle perdite fiscali della *Riguadiana – SGPS SA*, in considerazione del fatto che l'operazione di fusione di questa con la *Foggia – SGPS* non presentava alcun interesse economico per quest'ultima. Dopo essersi vista respinto il ricorso amministrativo speciale presentato dinanzi al *Tribunal Central Administrativo Sul*, la *Foggia–SGPS* proponeva impugnazione dinanzi al *Supremo Tribunal Administrativo*, giudice di ultimo grado, il quale decideva di sospendere il procedimento per sottoporre alcune questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia. In particolare, egli chiedeva quale fosse il significato e la portata dell'art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva, con particolare riferimento alle espressioni "valide ragioni economiche" e "ristrutturazione o la razionalizzazione delle attività" delle società partecipanti ad operazioni rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 90/434/CEE e se tale disposizione fosse compatibile con il criterio applicato dall'amministrazione tributaria, secondo cui non esistevano serie ragioni economiche che potessero giustificare la domanda presentata dalla società incorporante affinché le fosse riconosciuta la trasferibilità delle perdite fiscali. La Corte di Giustizia ha risposto ai quesiti posti statuendo che: «... L'art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva ... 90/434/CEE ... deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un'operazione di fusione tra due società di uno stesso gruppo, può costituire una presunzione che tale operazione non è stata effettuata per «valide ragioni economiche» ai sensi di tale disposizione il fatto che, al momento dell'operazione di fusione, la società incorporata non esercita alcuna attività, non detiene alcuna partecipazione finanziaria e si limita a trasferire alla società incorporante solo perdite fiscali di importo elevato e di origine indeterminata, anche se tale operazione ha un effetto positivo in termini di economia di costi strutturali per tale gruppo ...». Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0126:IT:HTML>



Finestra europea sulla proprietà intellettuale

- Corte di Giustizia, 18 novembre 2011, C-322/10, *Medeva BV* e C-422/10, *Georgetown University*.

In data 24 novembre 2011, la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sulle cause C-322/10, *Medeva BV*, in seguito a rinvio pregiudiziale proposto dalla *Court of Appeal* (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) e C-422/10, *Georgetown University e a.*, dietro rinvio pregiudiziale della *High Court of Justice* (England & Wales), *Chancery Division* (Patents Court) (Regno Unito). Le domande pregiudiziali sono state sollevate nell'ambito di due controversie concernenti i dinieghi opposti dal *Comptroller of Patents* inglese alle domande di certificati protettivi complementari ("CPC") presentate dai richiedenti. La *Medeva BV*, titolare di un brevetto europeo, rilasciato il 18 febbraio 2009 e scaduto il 25 aprile 2010, relativo ad un processo di fabbricazione di un vaccino acellulare contro il *Bordetella pertussis* (agente eziologico della pertosse), consistente nella combinazione di due antigeni come principi attivi in una determinata proporzione che consente di ottenere un effetto sinergico nell'efficacia del vaccino, aveva presentato all'Ufficio cinque domande di CPC, dirette principalmente ad ottenere la protezione complementare per un corrispondente numero di vaccini. Con decisione del 16 novembre 2009, l'Ufficio aveva negato il rilascio sul presupposto che, con riferimento a quattro delle cinque domande, tra i principi attivi ve ne erano alcuni non presenti nel testo delle rivendicazioni del brevetto di base invocato, quindi da quest'ultimo non protetti, ai sensi dell'art. 3, lett. a), del regolamento (CE) n. 469/2009 ("Regolamento"); per quanto riguarda la quinta domanda, l'Ufficio aveva ritenuto che le autorizzazioni alla immissione in commercio ("AIC") presentate a sostegno della domanda non soddisfacevano le condizioni di cui all'art. 3, lett. b) dello stesso Regolamento, in quanto riguardavano vaccini che non contenevano solo i componenti o i principi attivi menzionati nella domanda di CPC. Avverso tale decisione, la *Medeva BV* proponeva ricorso alla *High Court* che, con sentenza del 27 gennaio 2010, lo respingeva. A seguito dell'impugnazione di tale sentenza, la *Court of Appeal* decideva di sospendere il giudizio per sottoporre alla Corte di Giustizia sei questioni pregiudiziali. Con le prime cinque questioni il giudice del rinvio chiede se l'art. 3, lett. a), del Regolamento, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che i competenti uffici della proprietà industriale di uno Stato membro rilascino un CPC qualora, tra i principi attivi menzionati nella domanda, se ne trovino alcuni non indicati nel testo delle rivendicazioni del brevetto di base. Con la sesta questione, egli chiede se l'art. 3, lett. b), del medesimo Regolamento, possa essere interpretato nel senso che esso non osta a che i competenti uffici della proprietà industriale di uno Stato membro rilascino un CPC per una composizione di due principi attivi, corrispondente a quella indicata nel testo delle rivendicazioni del brevetto di base, qualora il medicinale, la cui AIC viene presentata a sostegno della domanda di CPC, comprenda non solo la suddetta composizione dei due principi attivi, ma anche altri principi attivi. La seconda causa trae origine da differenti ricorsi presentati dalla *Georgetown University*, dall'*University of Rochester* e dalla *Loyola University of Chicago*, diretti all'annullamento delle decisioni con cui il *Comptroller of Patents* inglese aveva negato il rilascio di CPC alle ricorrenti. Il provvedimento di diniego era fondato sul mancato soddisfacimento delle condizioni di cui all'art. 3, lett. b) del Regolamento, in quanto i medicinali, facenti oggetto della AIC di riferimento, contenevano più principi attivi di quelli menzionati nelle rispettive domande di CPC. Il giudice del rinvio ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale dello stesso tenore e contenuto della sesta questione pregiudiziale di cui alla causa *Medeva BV*, avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 3, lett. b), del Regolamento. La Corte di Giustizia, nell'affrontare congiuntamente le cinque questioni di cui sopra, ricorda innanzitutto che il Regolamento uniforma, a livello dell'Unione, le condizioni per il rilascio di un CPC a favore del titolare di un brevetto nazionale o europeo, al fine di prevenire un'evoluzione eterogenea delle legislazioni nazionali tale da ostacolare la libera circolazione dei medicinali all'interno dell'Unione e da incidere sul funzionamento del mercato interno. In considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, il CPC conferisce gli stessi diritti ed è soggetto alle stesse limitazioni ed agli stessi obblighi del brevetto di base, non è possibile rilasciare un CPC relativamente a principi attivi non indicati nel testo delle rivendicazioni del brevetto di base. Parimenti, se un brevetto rivendica una composizione di due principi attivi ma non contiene rivendicazioni su uno di questi principi attivi, non può essere rilasciato un CPC per uno di tali principi attivi considerato isolatamente. Tale interpretazione è corroborata dal punto 20, par. 2, della Relazione alla proposta di Regolamento sulla creazione di un CPC per i medicinali dell'11 aprile 1990, laddove si fa riferimento al testo delle rivendicazioni del brevetto di base per indicare cosa è protetto dallo stesso, nonché dal quattordicesimo considerando del Regolamento (CE) n. 1610/96 sull'istituzione di un CPC per i prodotti fitosanitari, il quale fa riferimento alla necessità che i prodotti formino oggetto di brevetti che li rivendicano specificamente. In merito all'ultima questione pregiudiziale, che come visto è identica a quella sollevata nella causa *Georgetown University e a.*, la Corte rammenta che l'obiettivo fondamentale del Regolamento è quello di garantire una protezione sufficiente a incentivare la ricerca farmaceutica, mediante la creazione di un CPC che consenta per la sua maggiore durata di ammortizzare gli investimenti effettuati. Partendo dal presupposto che, attualmente, i medicinali immessi in commercio, tra cui i vaccini, consistono spesso in combinazioni multiterapeutiche di principi attivi che possono essere somministrati ai pazienti con un unico preparato, l'obiettivo del Regolamento di proteggere gli investimenti nella ricerca potrebbe essere compromesso se il rilascio di un CPC al titolare di un brevetto di base fosse rifiutato perché, nella versione del medicinale con la quale si immette in commercio per la prima volta il principio attivo o la composizione in parola, questi ultimi sono associati ad altri principi attivi o composizioni che perseguono altri obiettivi terapeutici e che sono protetti, o meno, da un altro brevetto di base in vigore. Così facendo, il titolare di un brevetto godrebbe solo della durata della protezione conferita dal brevetto. Inoltre, un simile approccio tenderebbe a favorire, eventualmente a detrimento degli interessi dei pazienti e delle autorità nazionali di sanità pubblica, lo sviluppo di medicinali, in particolare vaccini, monovalenti; al fine di disporre di un'AIC per un medicinale che copra esattamente i principi attivi rivendicati nel brevetto di base e che possa dare sicuro titolo ad un CPC, i titolari di simili brevetti sarebbero costretti a sviluppare commercialmente e a mantenere sul mercato medicinali contenenti unicamente i singoli principi attivi rivendicati. A giudizio della Corte un simile risultato non è compatibile con gli obiettivi perseguiti dal Regolamento. Quanto alla necessità che il prodotto, in quanto medicinale, sia coperto da un'AIC, ciò esclude che l'AIC possa coprire altri principi attivi eventualmente contenuti nel medicinale dato che, conformemente all'art. 4 del Regolamento, un CPC protegge il prodotto coperto dall'AIC e non il medicinale in quanto tale. Tuttavia, occorre aggiungere che in situazioni come quelle di cui alle cause principali, da un lato, può essere considerata prima AIC di tale prodotto, in quanto medicinale, solo quella corrispondente al primo medicinale immesso in commercio nell'Unione comprendente, tra i suoi principi attivi, quello che costituisce oggetto della domanda (causa *Georgetown University e a.*) o la composizione dei due principi attivi (causa *Medeva BV*), menzionata[o] nel testo delle rivendicazioni del brevetto. Dall'altro, quando un brevetto protegge un prodotto, conformemente all'art. 3, lett. c), del Regolamento, non può essere rilasciato più di un certificato per tale brevetto di base. Alla luce di tali considerazioni la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha statuito che: "... 1) L'art. 3, lett. a), del regolamento (CE) ... 2009, n. 469 ... osta a che i competenti uffici della proprietà industriale di uno Stato membro rilascino un certificato protettivo complementare riguardante principi attivi non menzionati nel testo delle rivendicazioni del brevetto di base invocato a sostegno di una tale domanda. 2) L'art. 3, lett. b), del regolamento n. 469/2009 dev'essere interpretato nel senso che ... esso non osta a che i competenti uffici della proprietà industriale di uno Stato membro rilascino un certificato protettivo complementare [per un principio attivo] per una composizione di due principi attivi, corrispondente a quella[o] indicata[o] nel testo delle rivendicazioni del brevetto di base invocato, qualora il medicinale, la cui autorizzazione di immissione in commercio viene presentata a sostegno della domanda di certificato protettivo complementare, comprenda non solo [il suddetto principio attivo] la suddetta composizione dei due principi attivi, ma anche altri principi attivi ...". Il testo integrale delle sentenze è disponibile ai seguenti links:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0322:IT:HTML>

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0422:IT:HTML>



Finestra europea sull'occupazione

- Corte di Giustizia, C-435/10, 17 novembre 2011, *J.C. van Ardenne/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen*

In data 17 novembre 2011, la Corte di Giustizia si è pronunciata, dietro rinvio pregiudiziale presentato dal *Centrale Raad van Beroep* (Corte d'Appello, Paesi Bassi), sull'interpretazione degli artt. 4, 5 e 10 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE (in seguito, anche, "la direttiva"). Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia sorta tra il Sig. *van Ardenne* e il *Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen* (consiglio di amministrazione dell'Istituto di gestione delle assicurazioni per i lavoratori, "UWV"), in merito al rifiuto, da parte di quest'ultimo, di versare al Sig. *van Ardenne* l'intera prestazione d'insolvenza sul presupposto che egli non si era fatto registrare quale persona in cerca di lavoro presso il *Centrale organisatie voor Werk en Inkomen* (Organizzazione centrale del lavoro e dei redditi, "CWI") nel termine prescritto. Nello specifico, dal 1° agosto 1985, il Sig. *van Ardenne* era stato impiegato presso l'impresa *Fruit Sellers International BV*, successivamente dichiarata fallita, in data 28 novembre 2006. Poiché la retribuzione del Sig. *van Ardenne* era stata interamente versata, non sussistevano arretrati di retribuzione. Dopo aver invano tentato di creare un'impresa propria, in data 15 maggio 2007, il Sig. *van Ardenne* si iscriveva alla CWI, il 20 maggio 2007 presentava una domanda di sussidio di disoccupazione, ma soltanto in data 29 maggio 2007 si faceva registrare come persona in cerca di lavoro presso il CWI. Il 7 giugno 2007 egli presentava alla UWV una domanda di prestazione d'insolvenza che, con decisione 11 settembre 2007, gli veniva concessa relativamente ai crediti non pagati nel periodo dal 29 novembre 2006 al 12 febbraio 2007, periodo corrispondente al termine di preavviso stabilito all'art. 64, n. 1, lett. b), della *Werkloosheidswet* (legge sulla disoccupazione, "WW"); la prestazione comprendeva: la retribuzione, le spese relative all'automobile, la gratifica per ferie e l'indennità per ferie, nonché un rimborso per spese professionali. L'UWV riduceva tuttavia tale somma del 20%, in applicazione del capitolo IV della WW, ovvero sanzionando il fatto che il Sig. *van Ardenne* non si era fatto registrare quale persona in cerca di lavoro nel termine previsto. Dopo essersi visto respingere, dapprima, il reclamo proposto innanzi all'UWV, in seguito, il ricorso al *Rechtbank*, il Sig. *van Ardenne* ricorreva in appello dinanzi al *Centrale Raad van Beroep*. Quest'ultimo, dubitando della compatibilità con le disposizioni della direttiva 80/987 dell'obbligo di registrazione quale persona in cerca di lavoro al fine di beneficiare della prestazione di insolvenza, nonché della riduzione dell'importo di tale prestazione in caso di registrazione tardiva, decideva di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte di Giustizia alcune questioni pregiudiziali. Precisamente, il giudice del rinvio chiedeva alla Corte se le disposizioni della direttiva 80/987, segnatamente i suoi artt. 4, 5 e 10, debbano essere interpretate nel senso che ostano ad un regime nazionale che obbliga i lavoratori, in caso di insolvenza del loro datore di lavoro, a farsi registrare come persone in cerca di lavoro per poter esercitare pienamente il loro diritto al pagamento dei crediti retributivi insoluti. Chiedeva inoltre se, in caso di soluzione negativa al primo quesito, i predetti articoli siano compatibili con un regime nazionale che impone un simile obbligo di registrazione anche ai lavoratori che durante il periodo di preavviso hanno svolto attività quali lavoratori indipendenti e, altresì, nei confronti di un regime nazionale in forza del quale il mancato adempimento nei termini di detto obbligo di registrazione può determinare il mancato pagamento di una parte della prestazione di insolvenza, per cui per il livello e la durata di detto provvedimento di mancato pagamento di una parte della prestazione è decisivo anche il momento in cui detto obbligo viene adempiuto. Nell'esaminare il primo quesito pregiudiziale, la Corte di Giustizia ricorda innanzitutto che la direttiva 80/987 ha come fine sociale quello di garantire a tutti i lavoratori subordinati una tutela minima a livello dell'Unione europea in caso di insolvenza del datore di lavoro, mediante il pagamento dei crediti non pagati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e vertenti sulla retribuzione relativa ad un periodo determinato. Al riguardo, l'art. 3 della direttiva impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l'art. 4 della medesima direttiva, il pagamento di detti crediti insoluti dei lavoratori subordinati. Orbene, la Corte rileva che il ricorso del Sig. *van Ardenne* al fondo di garanzia è effettivamente fondato sull'esistenza di un credito non contestato e riconosciuto dalla normativa nazionale dei Paesi Bassi, vale a dire l'art. 64, n. 1, lett. b), della WW. Il pagamento di un siffatto credito, oggettivamente dovuto dal datore di lavoro fallito, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della direttiva 80/987 ed è da quest'ultima garantito. Soltanto in via di eccezione è riconosciuta agli Stati membri la facoltà, in forza dell'art. 4 della direttiva, di limitare l'obbligo di pagamento di cui al suddetto art. 3. Si tratta di una limitazione che può essere prevista sia con riguardo alla durata del periodo che dà luogo al pagamento, ai sensi dell'art. 4, n. 2, di detta direttiva, sia con riguardo al massimale per tale pagamento, ai sensi dell'art. 4, n. 3, della stessa. La Corte osserva a questo punto che la normativa di cui alla causa principale non prevede un massimale di rimborso e non rientra, quindi, nell'ambito della facoltà prevista dal suddetto art. 4. Tale articolo deve peraltro essere interpretato in maniera restrittiva e conforme alla sua finalità sociale. Per questo motivo, i casi in cui è consentito circoscrivere l'obbligo di pagamento degli organismi di garanzia sono elencati limitativamente dalla predetta direttiva e le disposizioni interessate devono essere interpretate rispettivamente, tenuto conto del loro carattere derogatorio e dell'obiettivo di tale direttiva. Sarebbe inoltre contrario alla finalità della direttiva 80/987 interpretare quest'ultima nel senso che un lavoratore, nella situazione del ricorrente nella causa principale, debba subire, a causa del mancato rispetto dell'obbligo di registrazione quale persona in cerca di lavoro entro un determinato termine, una riduzione forfettaria e automatica del rimborso dei suoi crediti retributivi e non possa quindi beneficiare della garanzia per le perdite salariali da lui effettivamente subite nel periodo di riferimento. Independentemente, poi, dalla questione se la direttiva 80/987 osti ad una norma la quale prevede che i redditi effettivamente percepiti dall'interessato nel corso del periodo di preavviso siano detratti dall'ammontare della prestazione, una norma nazionale che, come quella della causa principale, riduce l'importo del rimborso di crediti salariali in modo forfettario e automatico pregiudica direttamente la tutela minima perseguita dalla direttiva 80/987 in caso di insolvenza del datore di lavoro. Infine, anche se l'art. 10 della sopracitata direttiva consente agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari al fine di evitare abusi, la decisione di rinvio non contiene alcun elemento diretto a dimostrare l'esistenza di un qualsiasi abuso che l'obbligo di registrazione controverso nella causa principale avrebbe il fine di prevenire. Tenuto conto di quanto argomentato, la Corte di Giustizia non ha ritenuto di dover risolvere la seconda e terza questione pregiudiziale ed ha quindi statuito che: "... Gli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che obbliga i lavoratori, in caso di insolvenza del loro datore di lavoro, a farsi registrare quali persone in cerca di lavoro per poter esercitare pienamente il loro diritto al pagamento dei crediti retributivi insoluti, come quelli controversi nella causa principale ...". Il testo integrale della sentenza è reperibile al seguente link: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0435:IT:HTML>

**CASELAW: Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza**

CONCORRENZA

Tribunale, 16 novembre 2011, cause T-51/06, *Fardem Packaging BV/Commissione* e a.

N.B.: In data 16 novembre 2011, il Tribunale dell'Unione europea si è pronunciato in relazione alle cause T-51/06, *Fardem Packaging BV/Commissione*, T-54/06, *Kendrion NV/Commissione*, cause riunite T-55/06 *RKW SE/Commissione* e T-66/06, *Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA/Commissione*, cause T-59/06 *Low & Bonar plc e Bonar Technical Fabrics NV/Commissione*; T-68/06 *Stempher BV e Koninklijke Verpakingsindustrie Stempher CV/Commissione*, T-72/06 *Groupe Gascogne SA/Commissione*, T-76/06 *Plásticos Espanoles SA (ASPLA)/Commissione*, T-78/06 *Alvarez SA/Commissione* e T-79/06 *Sachsa Verpackung GmbH/Commissione*, e precisamente sulla richiesta di annullamento della decisione 30 novembre 2005 con cui la Commissione ha comminato ammende per più di 290 milioni di euro a diverse imprese attive nel mercato delle borse industriali di plastica per la loro partecipazione ad intese contrarie al diritto della concorrenza. L'infrazione ha consistito soprattutto nella fissazione dei prezzi e nella predisposizione di modelli comuni per calcolarli, nell'assegnazione di quote di vendite e nella ripartizione di clienti in Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi. Talune imprese hanno quindi proposto ricorso, chiedendo l'annullamento della decisione o la riduzione delle ammende inflitte loro. Il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non ha prodotto prove precise e concordanti per fondare la convinzione che la *Stempher* ha continuato a partecipare alle attività illecite dopo il 20 giugno 1997; ha così deciso di annullare la decisione della Commissione nella parte in cui infligge un'ammenda di 2,37 milioni di euro alla *Stempher BV* e alla sua società accomandataria. Ha inoltre concesso una riduzione del 25% dell'importo dell'ammenda comminata alle società *Low & Bonar PLC* e *Bonar Technical Fabrics NV*. Gli argomenti dedotti dalle altre società sono stati invece respinti.

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

Corte di Giustizia, 17 novembre 2011, causa C-327/10, *Hypoteční banka a.s./Udo Mike Lindner*

N.B.: In data 17 novembre 2011, la Corte di Giustizia si è pronunciata sull'interpretazione degli artt. 81 TFUE, 16, n. 2, 17, punto 3, e 24 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché dell'art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, a seguito del rinvio pregiudiziale presentato dall'*Okresní soud v Chebu* (Repubblica ceca). Tale domanda è stata sollevata nell'ambito di una controversia sorta tra la *Hypoteční banka a.s.* e il Sig. *Lindner*, di cui non si conosce l'indirizzo attuale, al fine di ottenere il pagamento di una somma di circa 4,4 milioni di corone ceche (CZK), importo che corrisponderebbe agli arretrati di un mutuo ipotecario che la stessa aveva concesso a quest'ultimo. La Corte di Giustizia ha statuito che l'impossibilità di localizzare il domicilio attuale del convenuto non deve privare l'attore del proprio diritto ad esercitare un'azione giurisdizionale e che qualora—come nel caso di specie—non sia noto il domicilio attuale di un consumatore, il giudice dell'ultimo domicilio noto può essere competente a conoscere di un'azione nei suoi confronti. La Corte rileva inoltre che, sebbene la possibilità di procedere all'insaputa del convenuto mediante la contestuale designazione di un tutore e la notifica giudiziale a quest'ultimo configuri una limitazione dei diritti della difesa, tale limitazione è tuttavia giustificata alla luce del diritto dell'attore ad una tutela effettiva. La Corte di Giustizia ha quindi concluso dichiarando che il giudice adito deve in ogni caso assicurarsi che sia stato fatto tutto il possibile per rintracciare la persona, affinché quest'ultima possa presentare le proprie difese.

LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Corte di Giustizia, 24 novembre 2011, causa C-70/10, *Scarlet Extended SA/Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)*

N.B.: In data 24 novembre 2011, la Corte di Giustizia si è pronunciata dietro rinvio pregiudiziale, presentato dalla *Cour d'appel de Bruxelles* (Belgio), sull'interpretazione di alcune direttive in materia di commercio elettronico, diritto d'autore e proprietà intellettuale e tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Tale rinvio è scaturito da una controversia sorta tra la *Scarlet Extended SA* e la *Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)*, vertente sul rifiuto della *Scarlet* di predisporre un sistema di filtraggio delle comunicazioni elettroniche realizzate tramite programmi per lo scambio di archivi («peer to peer») onde impedire gli scambi dei file che ledono i diritti d'autore. Era stato infatti imposto alla *Scarlet*, in qualità di fornitore di accesso ad *Internet*, di far cessare tali violazioni del diritto d'autore, rendendo quindi impossibile ai suoi clienti qualsiasi forma di invio o di ricezione mediante un programma «peer to peer» di file che contenessero un'opera musicale appartenente al repertorio della *SABAM*. La Corte di Giustizia ha statuito che il diritto dell'Unione vieta che sia rivolta ad un fornitore di accesso ad *Internet* un'ingiunzione di predisporre un sistema di filtraggio di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, applicabile indistintamente a tutta la sua clientela, a titolo preventivo, a sue spese esclusive e senza limiti nel tempo. Un'ingiunzione di tale genere non rispetta infatti il divieto di imporre a siffatto prestatore un obbligo generale di sorveglianza né l'esigenza di garantire un giusto equilibrio tra il diritto di proprietà intellettuale, da un lato, e la libertà d'impresa, il diritto alla tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni, dall'altro.

DIRITTO PRIVATO DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di Giustizia, 24 novembre 2011, causa C-379/10, *Commissione europea/Repubblica italiana*

N.B.: In data 24 novembre 2011, la Corte di Giustizia si è pronunciata sul ricorso per inadempimento, ex art. 258 TFUE, proposto il 29 luglio 2010 dalla *Commissione europea* nei confronti della *Repubblica italiana*. La *Commissione* sosteneva che la legge italiana sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati fosse incompatibile con la giurisprudenza della Corte di Giustizia relativa alla responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di un proprio organo giurisdizionale di ultimo grado. La *Commissione* contestava, inoltre, alla *Repubblica italiana* di aver escluso qualsiasi responsabilità dello Stato per i danni causati a singoli qualora la violazione del diritto dell'Unione derivi da un'interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove effettuata da un siffatto organo e, dall'altro, di aver limitato, in casi diversi dall'interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove, la possibilità di invocare tale responsabilità ai soli casi di dolo e colpa grave. La Corte di Giustizia ha innanzitutto rammentato che uno Stato membro è tenuto al risarcimento dei danni arrecati ai singoli per violazione del diritto dell'Unione da parte dei propri organi in presenza di tre condizioni: la norma giuridica violata è preordinata a conferire diritti ai singoli; la violazione è sufficientemente caratterizzata e tra la violazione dell'obbligo incombente allo Stato e il danno subito dal soggetto leso sussiste un nesso causale diretto. La Corte ha quindi statuito che la normativa italiana, laddove esclude qualsiasi responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado - violazione che derivi dall'interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove effettuate dall'organo giurisdizionale medesimo - e laddove limita tale responsabilità ai casi di dolo o di colpa grave, è in contrasto con il principio generale di responsabilità degli Stati membri per la violazione del diritto dell'Unione.



CASELAW: Commissione Europea

MERGERS & ACQUISITION

La Commissione avvia un'indagine approfondita in merito all'acquisizione di *Synthes* da parte di *Johnson and Johnson* (04.11.2011)

In data 4 novembre 2011, la Commissione europea ha avviato un'indagine approfondita, ai sensi del regolamento UE in materia di concentrazioni, in merito alla pianificata acquisizione di *Synthes* da parte di *Johnson and Johnson*. Le società interessate, entrambe statunitensi, sono attive nella produzione e distribuzione di presidi medici ortopedici per la cura di traumi alle ossa e maxillo facciali, della spina dorsale, per la ricostruzione delle giunture della spalla e di strumenti chirurgici quali trapani, punte per trapani, alesatori e seghe. Le prime indagini della Commissione hanno evidenziato che l'acquisizione unirebbe i due principali fornitori di presidi per la spina dorsale e rafforzerebbe la posizione di *Synthes* nel mercato dei dispositivi per la cura dei traumi alle ossa e maxillo facciali e della *Johnson and Johnson* in quello delle protesi per la spalla, in un numero elevato di Stati membri facenti parte dello Spazio Economico Europeo. In questa fase, la Commissione teme che l'acquisizione limiterà la capacità dei concorrenti di influenzare il comportamento dell'entità conseguente alla concentrazione. L'eliminazione di un importante concorrente potrebbe avere un impatto negativo sul livello di innovazione, il che determinerebbe a sua volta una riduzione della possibilità di scelta per i pazienti ed un potenziale aumento dei prezzi.

MERGERS & ACQUISITION

Autorizzato il progetto di acquisizione di *Nalco* da parte di *Ecolab* (09.11.2011)

In data 9 novembre 2011, la Commissione europea ha autorizzato, ai sensi del regolamento UE in materia di concentrazioni, l'acquisizione della *Nalco Holding Company*, società statunitense attiva nel trattamento chimico delle acque, da parte della connazionale *Ecolab*. Tale operazione consentirà a quest'ultima di estendere le sue competenze, in particolare nell'industria alimentare e delle bevande, rafforzando la sua presenza nel settore dei prodotti per il trattamento delle acque, senza sollevare problemi sotto il profilo della concorrenza. Al termine di indagini approfondite, la Commissione ha concluso che l'entità conseguente alla fusione continuerà a dover affrontare la pressione concorrenziale esercitata da numerosi operatori nei mercati per la fornitura di prodotti chimici per il trattamento delle acque per applicazioni di raffreddamento e scaldabagno. Dopo aver valutato l'integrazione verticale derivante dal fatto che *Nalco* fornisce prodotti chimici per il trattamento delle acque a concorrenti di *Ecolab* e che le attività delle parti coinvolgono una serie di prodotti generalmente acquistati dalla stessa categoria di clienti, ha constatato che la nuova entità non avrà un potere di mercato tale da escludere i suoi rivali. La Commissione ha pertanto dichiarato che l'operazione non limiterà la concorrenza nello Spazio Economico Europeo o in una sua parte sostanziale.

AIUTI DI STATO

La Commissione avvia un'indagine approfondita sul piano di ristrutturazione di *BDZ* (09.11.2011)

In data 9 novembre 2011, la Commissione europea ha avviato un'indagine approfondita in merito al piano di ristrutturazione della società ferroviaria bulgara *BDZ*, attiva nel fornire servizi di trasporto ferroviario per merci e passeggeri internazionali. Il piano, notificato nel maggio 2011, prevedeva un aumento di capitale per 278 milioni di euro, suddiviso in sei rate, nel periodo compreso tra il 2011 e il 2016, il cui scopo era di agevolare la ristrutturazione della società. Tale aumento di capitale, le misure per la riduzione dei costi e della forza lavoro e la vendita o la

demolizione di parte del materiale rotabile avrebbero dovuto consentire il ritorno alla produttività della società. La Commissione aveva temporaneamente approvato un finanziamento pubblico per 128 milioni di euro, mai rimborsato, per evitare lo stallo che l'improvviso fallimento della società avrebbe provocato e per concedere alle autorità bulgare il tempo necessario a predisporre il piano. Ora la Commissione nutre però seri dubbi che tale piano riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi e che la privatizzazione della controllata di *BDZ* operante nel settore del trasporto delle merci sia sufficiente ad assicurare che la società contribuisca in giusta misura ai costi di ristrutturazione e a compensare le distorsioni della concorrenza. L'indagine approfondita, senza pregiudicare il risultato finale, consentirà ai soggetti interessati di presentare commenti.

MERGERS & ACQUISITION

Autorizzato il progetto di acquisizione di *Hitachi* da parte di *Western Digital* (23.11.2011)

In data 23 novembre 2011, la Commissione europea ha autorizzato, ai sensi del regolamento UE in materia di concentrazioni, l'acquisizione della *Hitachi Global Storage Technology*, controllata della *Hitachi* di Singapore, recentemente rinominata *Viviti Technologies*, da parte della concorrente statunitense *Western Digital*. La Commissione, a seguito di un'attenta analisi, ha rilevato che, a livello mondiale, vi sono mercati separati delle unità *hard disk* ("HDD") a seconda del numero dei pollici e dell'utilizzo finale. Nel mercato relativo alle HDD da 3,5 pollici per computer e per l'elettronica di consumo, la nuova entità avrebbe come unica concorrente la società derivante dalla recente fusione tra *Seagate* e *Samsung*. Questo è un problema perché in questo mercato la maggior parte dei clienti è solita diversificare le fonti di approvvigionamento per ragioni legate proprio alla sicurezza nell'approvvigionamento. *Toshiba* è entrata nel mercato del commercio delle HDD da 3,5 pollici solo di recente e non è certo riuscirà ad esercitare la medesima pressione concorrenziale ora esercitata da *Viviti*. Per tali ragioni, l'autorizzazione dell'operazione è condizionata alla vendita da parte della *Western*, ad un acquirente approvato dalla Commissione, delle sue risorse essenziali per la produzione di HDD da 3,5 pollici, che includa un piano di produzione, il trasferimento o la licenza dei diritti di proprietà intellettuale, il trasferimento del personale e la fornitura dei componenti.

MERGERS & ACQUISITION

Autorizzato il progetto di acquisizione di *Indal* da parte di *Philips* (23.11.2011)

In data 23 novembre 2011, la Commissione europea ha autorizzato, ai sensi del regolamento UE in materia di concentrazioni, l'acquisizione della società spagnola *Industrias Derivadas del Aluminio S.A.* ("*Indal*") da parte della società olandese *Philips*, entrambe attive nella produzione di impianti di illuminazione professionale. Tali società sono verticalmente integrate poiché la prima produce impianti di illuminazione professionale mentre la seconda produce, nel mercato a monte, lampade, componenti per gli impianti di illuminazione, diodi per emettere illuminazione ("LED") con i relativi moduli. Nel mercato dell'impiantistica di illuminazione professionale, la nuova entità diventerebbe il principale fornitore in Europa, con significanti quote di mercato, soprattutto nel segmento esterno, in numerosi Stati membri. Ciononostante, il mercato rimarrebbe competitivo per la presenza, nello Spazio Economico Europeo, di produttori quali *Schröder* e *Zumtobel-Thorn*. Inoltre, per quanto concerne l'integrazione verticale, l'indagine della Commissione ha evidenziato che esistono altri fornitori nel mercato a monte e che gli attuali acquisti di *Indal* rappresentano una piccola percentuale delle vendite di *Philips*. Ne consegue che la nuova società non potrà o non avrà incentivi a escludere clienti o concorrenti dal mercato.

**GAZZETTA UFFICIALE E CALENDARIO****❖ Tra i provvedimenti pubblicati nel mese di novembre 2011 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, si segnalano:**

➤ ENERGIA

[Rettifica del regolamento delegato \(UE\) n. 1061 che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico](#)
(Rettifica GUUE L 297, del 16.11.2011)

➤ TUTELA DEI CONSUMATORI

[Direttiva sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE e della direttiva 1999/44/CE](#)
(Direttiva 2011/83/UE del Parlamento e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, GUUE L 304, del 22.11.2011)

➤ APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

[Decisione del Comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America concernente l'inserimento di un organismo di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica](#)
(Decisione n. 40/2011, del 14 novembre 2011, GUUE L 313, del 26.11.2011)

❖ Tra gli eventi comunitari del mese di gennaio, si segnalano in particolare:

➤ LUNEDÌ 16 – GIOVEDÌ 19 GENNAIO: STRASBURGO – SESSIONE PLENARIA PARLAMENTO EUROPEO

➤ LUNEDÌ 23 GENNAIO: BRUXELLES – RIUNIONE EUROGRUPPO

➤ MARTEDÌ 24 GENNAIO: BRUXELLES – CONSIGLIO ECOFIN

NOTA IMPORTANTE: Questa Newsletter è destinata esclusivamente ad uso personale. Né lo Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani né le persone che agiscono in suo nome sono responsabili per l'utilizzo che può essere fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione e per gli eventuali errori che sussistessero nonostante l'impegno dedicato alla stesura e alla verifica della stessa. Per ricevere copia delle informazioni pubblicate o per comunicare note, commenti e suggerimenti, contattare:

E-mail: brussels@dejalex.com

Telefono: +32 (0)2 6455670 - Fax: +32 (0)2 7420138